



LINEE-GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 79 E 81 DELLE NORME TECNICHE DEL PTRC

Il Consiglio regionale del Veneto con Deliberazione amministrativa n. 62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17/07/2020) ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che dalla data della sua entrata in vigore (1 agosto 2020) sostituisce il PTRC approvato nel 1992.

Al fine di garantire una lettura appropriata di alcuni articoli delle Norme Tecniche del piano e, nel contempo, renderne agevole e uniforme l'applicazione su tutto il territorio regionale, sono redatte le presenti "Linee-guida per l'applicazione degli articoli 79 e 81 delle Norme Tecniche del PTRC".

ARTICOLO 79 ARCHITETTURE DEL NOVECENTO

Al fine di determinare una maggiore consapevolezza del patrimonio architettonico appartenente al secolo scorso, il PTRC riconosce quale tematica di interesse regionale l'"Architettura del Novecento", individuata all'interno del "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto" tra i "Sistemi di valore", con i quali sono identificati "alcuni temi ed elementi che, anche se non sottoposti a tutela paesaggistica, sono particolarmente rappresentativi del paesaggio e dell'identità regionale, sono riconoscibili in maniera diffusa su tutto il territorio regionale e costituiscono dei valori da salvaguardare".

Nel suddetto Documento è riportato un primo elenco degli edifici, manufatti e dei sistemi di edifici rappresentativi della produzione architettonica del Novecento, elaborato con il coinvolgimento dei Comuni e degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province del Veneto.

Le "Architetture del Novecento" sono disciplinate all'articolo 79 delle Norme Tecniche del PTRC, in ordine al quale si rileva quanto segue.

COMMA 1

1. Nel "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto", al capitolo 3 "Sistemi di valore", paragrafo 3.7, è riportato un primo elenco di edifici, manufatti e sistemi di edifici, rappresentativi della produzione architettonica del Novecento.

Le Architetture del Novecento sono riconosciute, quali manufatti e sistemi di edifici meritevoli di salvaguardia e valorizzazione, fino ad oggi oggetto di nessuna tutela specifica, tra i "Sistemi di valore" e un primo elenco è riportato nell'elaborato del PTRC "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto".

Il periodo storico considerato inizia indicativamente dagli anni Venti, periodo che coincide con la fondazione dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (1926), "dal cui autorevole influsso non si può prescindere per comprendere pienamente il patrimonio architettonico veneto del Novecento".



L'elenco è suddiviso per Province e a sua volta è suddiviso tra capoluogo e restante territorio provinciale; per ogni sotto-elenco è riportata una mappa dove sono indicati con un numero progressivo gli edifici, i manufatti e i sistemi di edifici. Il livello informativo, denominato c1103015332_ArchitettureNovecento.shp, è presente all'interno del Quadro Conoscitivo del piano in formato shape file consultabile e scaricabile dal Geoportale della Regione del Veneto all'indirizzo <https://idt2.regione.veneto.it>; gli edifici e i manufatti sono localizzati puntualmente mentre i sistemi di edifici sono individuati a livello di ambito.

COMMA 2

2. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:
- a) *possono modificare, a seguito di adeguata motivazione, l'elenco di cui al comma 1 e la relativa nomenclatura, dando comunicazione alla Regione dell'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 82;*
 - b) *individuano l'impianto urbanistico dei sistemi di edifici e gli elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi, caratterizzanti il pregio architettonico e urbanistico e rappresentativi del valore paesaggistico delle Architetture del Novecento, e dettano una specifica disciplina per la loro salvaguardia, valorizzazione, recupero e riqualificazione.*

La disposizione è indirizzata ai Comuni, i quali, nei propri strumenti di pianificazione, provvedono in sede di variante di adeguamento al PTRC.

Stante il tema di scala urbanistico-edilizia l'adeguamento al PTRC avverrà in sede di PI o di sua variante senza la necessità di una previa variante al PAT.

Ai sensi della lettera a), stante la conoscenza del proprio territorio e la scala di dettaglio propria degli strumenti comunali possono intervenire modificando l'elenco elaborato dalla Regione, sia correggendo la nomenclatura riportata, sia anche modificando l'elenco medesimo, integrandolo con ulteriori elementi riconosciuti come “*tasselli dell'identità storica e culturale del Veneto novecentesco*”, ma anche stralciando l'architettura indicata, a seguito di verifica della mancata sussistenza del pregio architettonico e urbanistico, dovuta anche ad eventuale e profondo rimaneggiamento, e del ruolo da essa rivestito nel conferire qualità e identità al territorio veneto contemporaneo, o ancora stralciando dall'elenco eventuali manufatti che, nel periodo di decadenza delle misure di salvaguardia del PTRC adottato, dovessero essere stati oggetto di demolizione.

Le modifiche suddette devono essere oggetto di una Relazione tecnica documentata che dimostri la sussistenza o l'assenza dei requisiti richiesti e che contenga l'elenco aggiornato.

Ai sensi dell'articolo 82 “Efficacia e aggiornamento del PTRC”, gli aggiornamenti “non necessitano di procedura di variante al PTRC” (comma 3) e le informazioni conseguenti “sono trasmesse, dalle amministrazioni competenti, alla Giunta regionale, ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTRC e della gestione delle basi informative per la pianificazione, ai sensi degli articoli 10 e 11bis della l.r. 11/2004” (comma 4).

I Comuni, pertanto, trasmettono ufficialmente alla Giunta regionale – Direzione Pianificazione Territoriale, la Delibera di Consiglio Comunale relativa all'aggiornamento dell'elenco delle Architetture del Novecento e la relativa Relazione tecnica.

Ai sensi della lettera b), i Comuni, con l'ausilio del livello informativo presente all'interno del Quadro Conoscitivo del PTRC, identificano puntualmente negli elaborati dello strumento comunale, gli edifici, i manufatti e i sistemi di edifici, anche verificando e precisando l'individuazione effettuata



740fb72e



dal PTRC; in particolare, per i manufatti e gli edifici riconoscono “gli elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi” e per i sistemi di edifici l’ “impianto urbanistico”, che, nell’uno o nell’altro caso, sono “rappresentativi del valore paesaggistico delle Architetture del Novecento”, in quanto testimonianza dei valori della nostra civiltà più recente e, come riportato nell’elaborato del PTRC “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto”, del “ruolo da essi rivestito nel conferire qualità e identità al territorio veneto contemporaneo. Queste architetture sono state infatti interpreti formali dei grandi cambiamenti *del XX secolo e dell’evoluzione sociale e culturale che ha delineato il Veneto di oggi*. Il radicale mutamento degli stili di vita, connesso con la nuova centralità *della persona, con l’avvento dell’organizzazione industriale del lavoro, con la dominanza della velocità e la conseguente disarticolazione dello spazio*, si è rispecchiato anche nei singoli manufatti, nella fisionomia dei quartieri residenziali, nei nuovi complessi industriali, nonché nelle grandi opere infrastrutturali, quali quelle per la rete viaria, per la bonifica dei suoli e per la produzione di energia elettrica”. Inoltre, “oltre ad essere delle eccellenze architettoniche in sé, sono un buon esempio per la ricchezza di relazioni che instaurano con i loro contesti. Il rapporto con i territori aperti e rurali - come già fu fondamentale per la cultura di villa, che sperimenta e consolida nel Veneto la simbiosi *tra qualità dell’architettura e organizzazione degli spazi aperti* - si ripropone anche nella produzione architettonica del Novecento, con i suoi manufatti e sistemi di edifici in cui possiamo riconoscere, a *una lettura non superficiale, il generarsi di veri e propri nuovi paesaggi*”.

Sulla base delle valutazioni sopra esposte e in considerazione dello stato di conservazione degli edifici e dei manufatti, i Comuni, mediante la definizione di un idoneo grado di protezione, dettano quindi una specifica disciplina indicando gli interventi consentiti. In caso di edifici e manufatti che negli anni sono stati oggetto di trasformazione, distinguono le parti meritevoli di tutela, sulle quali intervenire ai fini della loro conservazione, da quelle compromesse o interessate da eventuali superfetazioni, prive di valore storico-architettonico o testimoniali del valore identitario del manufatto, che possono essere oggetto di trasformazione o anche di demolizione.

I Comuni disciplinano altresì gli interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento a disposizioni di legge (quali ad esempio abbattimento barriere architettoniche, adeguamento sismico, consumo energetico) al fine di individuare soluzioni progettuali che siano compatibili con il valore proprio del manufatto, anche prevedendo la predisposizione di un’analisi preventiva sugli aspetti compositivi e sui valori architettonici dell’immobile.

Nel caso di sistemi di edifici, indicati dal PTRC a livello di ambito, individuano l’impianto urbanistico e il modello insediativo (ad es. città giardino o città compatta) che costituiscono testimonianza dei diversi processi di diffusione insediativa avvenuti durante il XX secolo, e dettano specifiche discipline finalizzate a mantenerne la riconoscibilità nei processi di trasformazione.

L’adeguamento alla tematica delle architetture del Novecento, da effettuarsi con i contenuti sopra esplicitati, può avvenire anche mediante variante parziale.

COMMA 3

3. Fatti salvi gli eventuali accordi conclusi, i provvedimenti rilasciati o le varianti urbanistiche approvate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente piano, che abbiano espressamente valutato e considerato le *caratteristiche di tali edifici, fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale a quanto previsto dal comma 2*:
 - a) *è vietata la demolizione e l’alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici degli edifici, manufatti e sistemi di edifici;*



740fb72e



- b) possono essere realizzati, per gli edifici, i manufatti e i sistemi di edifici pubblici o di interesse pubblico, interventi di riqualificazione o recupero, ivi compresi quelli di demolizione dei manufatti o di loro parti che siano privi di valore storico-architettonico e *non riducano il valore identitario del manufatto o dell'insieme di manufatti; in tale ipotesi, ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e quelle di cui al d.lgs. 42/2004, i progetti di tali interventi sono sottoposti a preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale che, sentito il Comune, verifica il rispetto del mantenimento degli elementi tipologici, costruttivi e architettonici propri dell'architettura del Novecento. Sono sempre consentiti gli interventi sugli edifici pubblici e di interesse pubblico necessari per la loro messa in sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, nel rispetto della normativa."*

Il comma detta una prescrizione transitoria, diretta alla salvaguardia delle Architetture del Novecento elencate nel PTRC, da applicarsi nel periodo che intercorre dalla data di entrata in vigore del piano territoriale (1 agosto 2020) fino all'approvazione dello strumento di pianificazione comunale adeguato a quanto previsto dal comma 2.

La disposizione non si applica agli interventi che alla data di entrata in vigore del PTRC erano già oggetto di accordi conclusi o di provvedimenti rilasciati o erano già previsti da varianti urbanistiche approvate o adottate, che abbiano tenuto conto e valutato le caratteristiche degli edifici elencati (ciò anche in considerazione del periodo di mancata vigenza delle misure di salvaguardia del piano territoriale).

Ai sensi della lettera a) non è consentito intervenire mediante demolizione e alterazione significativa dei valori riconoscibili: ciò presuppone una preliminare attività di riconoscimento e valutazione dell'edificio, del manufatto o del sistema di edifici, secondo quanto previsto in sede di adeguamento.

Ai sensi della lettera b) è consentito intervenire sugli edifici, manufatti e sistemi di edifici, pubblici o di interesse pubblico mediante riqualificazione o recupero, o anche demolizione di parti prive di valore storico-architettonico, da attuarsi nel rispetto del valore identitario del manufatto o dell'insieme di manufatti.

Il richiedente l'intervento presenta istanza di parere preventivo al Comune interessato, presentando la soluzione progettuale. Il Comune trasmette alla Giunta regionale - Direzione Pianificazione Territoriale una richiesta di preventiva autorizzazione, corredata dagli elaborati ricevuti e da una Relazione tecnica che consenta la verifica del "rispetto del mantenimento degli elementi tipologici, costruttivi e architettonici propri dell'architettura del Novecento" oggetto dell'intervento.

Nel caso in cui il proponente l'intervento sia il Comune stesso, questo trasmette direttamente alla Giunta regionale - Direzione Pianificazione Territoriale la medesima richiesta di preventiva autorizzazione, corredata dai medesimi elaborati.

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, esprime una Valutazione Tecnica Regionale (VTR), ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 11/2004, che può contenere anche eventuali prescrizioni, e con successivo provvedimento rilascia o nega l'autorizzazione al fine dell'espressione del parere preventivo da parte del Comune o al Comune medesimo.

Per gli edifici, i manufatti e i sistemi di edifici, pubblici o di interesse pubblico, nel caso in cui l'intervento risulti necessario per la loro messa in sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, l'autorizzazione preventiva non è necessaria. Vanno comunque privilegiate soluzioni progettuali che siano compatibili con il valore proprio dell'oggetto dell'intervento.



740fb72e



La realizzazione degli interventi, di cui al comma 3, rimane comunque assoggettata alle disposizioni di cui al DPR 380/2001 e al DLgs 42/2004.

Articolo 81 Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici

L'articolo 81 delle Norme Tecniche disciplina l'“adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici” al PTRC.

Al fine di chiarire la disciplina contenuta nell'articolo riferita agli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore del piano, si ritiene opportuno esplicitarne i contenuti con le presenti linee-guida.

Si precisa che, anche dove non fosse esplicitato, ogni qualvolta le presenti linee-guida si riferiscano alla Provincia, va inteso che le stesse, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, riguardano anche la Città Metropolitana di Venezia, così come ogni qualvolta si riferiscano al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) va inteso riguardino anche il Piano Territoriale Generale Metropolitan (PTGM) della Città Metropolitana di Venezia. Analogamente, anche dove non fosse esplicitato, qualora si riferiscano al PAT va inteso riguardino anche i PATI.

L'articolo in argomento richiama innanzitutto le disposizioni della legge regionale 11/2004, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, in particolare l'articolo 3 “Livelli di pianificazione” e l'articolo 12 “Il Piano Regolatore Comunale”.

Al proposito è necessario assumere talune premesse, precisando che:

- ai sensi dell'art. 12 della suddetta l.r. 11/2004, i Comuni sono tenuti ad adeguarsi all'intervenuto PTRC adottando apposite varianti al Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed al Piano degli Interventi (PI) con le quali sviluppare le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori, nonché attuare le prescrizioni;
- per mantenere organico e coerente il sistema pianificatorio nel suo complesso, anche il PTCP si adegua alle direttive e recepisce le prescrizioni dettate dal sopravvenuto PTRC nelle materie di stretta competenza.

Pare altresì opportuno richiamare che:

- per prescrizioni si intendono le disposizioni immediatamente vincolanti nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati; esse sono immediatamente efficaci e prevalenti sulle disposizioni difformi dei programmi e dei piani urbanistici territoriali e settoriali, per cui risultano cogenti ex se, indipendentemente dal loro formale recepimento negli strumenti medesimi; si ritiene comunque che in sede di variante al PTCP/PTGM/PRC le prescrizioni vengano recepite;
- per direttive si intendono le previsioni che devono essere attuate in sede di pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale e settoriale da parte delle amministrazioni competenti, previa verifica puntuale e approfondimento alla diversa scala di rappresentazione; la direttiva comporta una scelta pianificatoria, espressione di lata discrezionalità, nel piano che le dà attuazione: ciò può avvenire “in adeguamento” (azione obbligatoria ai sensi dell'art. 12, comma 5, l.r. 11/2004) o in sede di variante ordinaria;



740fb72e



- per indirizzi si intendono regole di intervento, previsioni di orientamento e criteri per il governo del territorio, che gli enti competenti attuano con motivata discrezionalità entro i limiti del rispetto delle finalità e degli obiettivi individuati dal PTRC.

Come anticipato si profila, dunque, per i piani urbanistici (e, analogamente, per quelli territoriali) un obbligo di variante di adeguamento ad alcune delle intervenute norme del PTRC; resta ferma la generale potestà di effettuare varianti ordinarie, e quindi non assoggettate a termini cogenti, per altre tematiche disciplinate dal piano regionale.

Va peraltro ricordato che, una lettura comparata dei piani alla data di entrata in vigore del PTRC, non esclude affatto che i piani territoriali e urbanistici risultino per taluni profili già adeguati, dando luogo a uno stato di conformità e compatibilità dello strumento subordinato al PTRC senza necessità di alcuna variante.

Rispetto agli strumenti urbanistici in itinere, è appena il caso di ricordare che in generale la loro approvazione – e, quindi, la conclusione del procedimento di formazione – può avvenire solo se vi sia conformità e compatibilità con la disciplina dettata dai piani di livello superiore (art. 12, comma 2, art. 14, comma 6, e art. 23, comma 6, L. R. 11/2004) vigenti al momento dell’approvazione stessa.

Nel caso di cui sopra, ovvero di strumenti urbanistici comunali o loro varianti adottati prima dell’entrata in vigore del PTRC, la soluzione indubbiamente più efficiente e, quindi, preferibile è quella di introdurre i contenuti di adeguamento prima dell’approvazione, attraverso l’introduzione di modifiche d’ufficio ai sensi del comma 6 dell’art.14 della l.r. 11/2004, o adottando una variante di adeguamento del PAT.

Tuttavia, in considerazione del lungo iter che ha caratterizzato la formazione del piano regionale e del suo sovrapporsi dal punto di vista temporale a procedimenti di formazione dei piani o di loro varianti già da tempo intraprese, si ritiene che per queste fattispecie le Province, tenuto conto dello specifico stato del procedimento, possano procedere all’approvazione del PAT in itinere se non in contrasto con la disciplina recata dal piano regionale. In tal caso il Comune dovrà provvedere con una o più varianti successive, come previsto al comma 4 dell’art. 81, al completo adeguamento richiesto dal PTRC.

Nel caso in cui, invece, il Comune ritenga di intervenire provvedendo anche all’adeguamento al PTRC, la Provincia approverà lo strumento comunale verificandone l’adeguamento al PTRC e al PTCP vigenti. Per i temi in cui lo strumento provinciale dovesse risultare non adeguato al PTRC, successivamente all’adeguamento del PTCP al PTRC, sarà compito del Comune accertare la necessità o meno di intervenire con un’ulteriore variante al fine del completo adeguamento agli strumenti territoriali sovraordinati.

Nel caso in cui il Comune non sia ancora dotato di PAT si ricorda la possibilità prevista dall’art. 48 della l.r. 11/2004 che, al comma 1 ter, recita: “In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) ...[omissis]... ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40”.

Tutto ciò premesso si ritiene di schematizzare gli adempimenti a cui le pianificazioni di Comuni, Province e Città Metropolitana sono tenute.



740fb72e



A tal fine è riportata in calce alle presenti linee-guida una “Scheda per l’adeguamento al PTRC”, redatta in base all’articolato delle Norme Tecniche del PTRC e suddivisa in colonne.

In particolare:

- la colonna Prescrizioni riporta le prescrizioni, con la forza e gli effetti precedentemente chiariti, contenute nel dettato normativo, siano esse derivanti direttamente dal PTRC o da altre fonti legislative/pianificatorie e assunte dal PTRC medesimo con mero valore ricognitivo (in particolare l’art. 12, comma 4; l’art. 21, commi 3, 4, 5, 6, 8; l’art. 32, comma 3). Ribadito che in generale le prescrizioni non sono oggetto di adeguamento in senso stretto, bensì vanno direttamente “applicate”, si precisa che, per effetto della suesposta differenziazione fra le fonti, la norma o il piano competente nella disciplina di settore prevalgono in caso di eventuali modifiche sulla disposizione del PTRC.
- la colonna Indirizzi, a sua volta suddivisa nella colonna “PTCP” e nella colonna “PRC”, riporta le norme del piano aventi carattere di indirizzo, come precedentemente definito, e dunque non oggetto di adeguamento da parte degli strumenti territoriali subordinati;
- la colonna Direttive è suddivisa a sua volta nelle colonne:
 - “PTCP”, in cui sono riportate le norme del PTRC rispetto alle quali le Province dovranno fare una prima verifica di compatibilità del proprio piano, ai sensi dell’art. 81, comma 3, al PTRC medesimo, provvedendo successivamente alle modifiche del PTCP che dovessero risultare necessarie;
 - “PRC in adeguamento al PTCP”, in cui sono riportate le direttive del PTRC rispetto alle quali l’obbligo di adeguamento del PAT interviene solo successivamente all’attuazione della medesima norma da parte del PTCP, cosicché la coerenza del sistema di pianificazione venga garantito, salvaguardando altresì l’efficienza nella pianificazione comunale;
 - “PRC in adeguamento al PTRC”, in cui sono riportate le direttive del PTRC rispetto alle quali i PAT e/o i PI devono apportare le varianti di adeguamento ai sensi dell’art. 12, comma 5, della l.r. 11/2004.

Nella colonna delle Direttive sono evidenziate con un asterisco le direttive del PTRC per le quali non interviene l’obbligo di adeguamento (ai sensi del primo comma dell’art. 81 PTRC), potendo le stesse venire attuate e sviluppate allorché il Comune spontaneamente proceda mediante variante ordinaria alla propria strumentazione urbanistica ai sensi della l.r. 11/2004; si tratta di quelle direttive riferite a temi che non sono di esclusiva competenza del PTRC e che per questo richiedono un coordinamento e una sorta di armonizzazione della disciplina subordinata chiamata a dar loro attuazione. È evidente che è in ogni caso possibile dare attuazione con un’unica variante ad entrambe le tipologie di direttive, rendendo altresì il piano conforme agli indirizzi che il PTRC fornisce.

Nella medesima colonna sono altresì evidenziate con un doppio asterisco le direttive la cui attuazione, in adeguamento al PTRC, è oggetto direttamente di PI o di sua variante.

A fronte di quanto sopra delineato si ritiene di definire le seguenti fasi.

Le Province e la Città Metropolitana di Venezia:

- a) verificano e individuano le previsioni dei piani provinciali vigenti già adeguate al PTRC, attestando con provvedimento del Presidente della Provincia o del Sindaco Metropolitano l’eventuale condizione di attuale compatibilità del piano – ossia la mancata necessità di procedere ad adeguarlo al PTRC – e trasmette il sopraindicato provvedimento alla Regione;
- b) provvedono, laddove necessario in relazione agli esiti della suddetta verifica e a quanto indicato nel richiamato “Schema per l’adeguamento al PTRC”, a modificare il PTCP per renderlo



740fb72e



compatibile con il PTRC, adottando, secondo la procedura dell'art. 23 l.r. 11/2004, una variante al proprio strumento in adeguamento al PTRC; nella medesima sede possono dare attuazione anche alle direttive oggetto di possibile variante ordinaria e, laddove necessario, rendere altresì il piano conforme agli indirizzi che il PTRC fornisce.

I Comuni provvedono all'adeguamento richiesto potendo:

- c) procedere, fin da subito, a una modifica del proprio strumento urbanistico in adeguamento alle direttive che il PTRC rivolge direttamente al Comune (individuate nella colonna "PRC in adeguamento al PTRC"), fermo restando in questo caso l'obbligo di provvedere a un successivo adeguamento del PRC al PTCP adeguato al PTRC;
- d) attendere che intervenga la variante al PTCP di cui al punto b), quindi procedere ad adeguare lo strumento urbanistico provvedendo ad attuare in un'unica soluzione le direttive di cui alle colonne "PRC in adeguamento al PTRC" e "PRC in adeguamento al PTCP";
- e) procedere con una variante allo strumento urbanistico ai sensi di cui alla precedente lettera d), provvedendo ad attuare contestualmente anche le direttive indicate con asterisco come oggetto di variante ordinaria.

La procedura che il Comune applicherà per le varianti suddette sarà indistintamente quella ordinaria ex artt. 14, 15 o 18 della l.r. 11/2004, salva la residua ipotesi che possa farsi ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 14 bis della stessa legge, così come recentemente modificato.

L'art. 81, comma 4, del PTRC stabilisce inoltre che l'adeguamento dei piani da parte degli enti competenti può avvenire anche con più varianti successive.



740fb72e



SCHEDA PER L'ADEGUAMENTO AL PTRC

NORME TECNICHE PTRC	PRESCRIZIONI	INDIRIZZI		DIRETTIVE		
		PTCP	PRC	PTCP	PRC in adeguamento al PTCP	PRC in adeguamento al PTRC
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI						
ARTICOLO 1 - Finalità						
ARTICOLO 2 - Elaborati del PTRC						
ARTICOLO 3 - Contenuti prevalenti						
ARTICOLO 4 - Effetti del PTRC e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione						
ARTICOLO 5 - Progetti strategici						
ARTICOLO 6 - Monitoraggio						
TITOLO II USO DEL SUOLO						
CAPO I SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE						
ARTICOLO 7 - Sistema del territorio rurale		comma 2	comma 2, 3			comma 2 lett a)
ARTICOLO 8 - Aree di agricoltura periurbana		comma 1 lett d) e) f)	comma 1 lett a) b) c) d) e) f) g)			
ARTICOLO 9 - Aree agropolitane		comma 1 lett a) b) c) d) e) f)	comma 1 lett c) f)			
ARTICOLO 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola		comma 1 lett a) b) c) f)	comma 1 lett c) d) e)			
ARTICOLO 11 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa		comma 1 lett a) b) c) e)	comma 1 lett a) c) d)			
CAPO II SISTEMA DEL SUOLO AGROFORESTALE						
ARTICOLO 12 - Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico	comma 4					



740f872e

NORME TECNICHE PTRC	PRESCRIZIONI	INDIRIZZI		DIRETTIVE	
		PTCP	PRC	PTCP	PRC in adeguamento al PTRC
ARTICOLO 13 - Pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi, in zona montana					comma 3*
ARTICOLO 14 - Prati stabili					comma 1
CAPO III SISTEMA ESTRATTIVO					
ARTICOLO 15 - Risorse minerarie – cave e miniere					
CAPO IV SISTEMA DELLE ACQUE					
ARTICOLO 16 - Bene acqua		comma 4	comma 4		
ARTICOLO 17 - Bonifica idraulica e irrigazione					
ARTICOLO 18 - Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)					
ARTICOLO 19 - Risorse idrotermominerali e geotermiche					
CAPO V SISTEMA IDRO- GEOLOGICO E DEL RISCHIO SISMICO					
ARTICOLO 20 - Aree soggette a dissesto idrogeologico		comma 3	comma 3		
ARTICOLO 21 - Sicurezza idraulica	comma 3, 4, 5, 6, 8	comma 7	comma 7		
ARTICOLO 22 - Contratto di Fiume					
ARTICOLO 23 - Sicurezza geologica					
ARTICOLO 24 - Aree a rischio di subsidenza		comma 2			
ARTICOLO 25 - Rischio sismico		comma 4	comma 4		
TITOLO III BIODIVERSITÀ E GEODIVERSITÀ					
ARTICOLO 26 - Rete ecologica regionale		comma 4	comma 4		
ARTICOLO 27 - Corridoi ecologici		comma 1, 3, 4	comma 2, 3, 4		



740f872e

NORME TECNICHE PTRC	PRESCRIZIONI	INDIRIZZI		DIRETTIVE		
		PTCP	PRC	PTCP	PRC in adeguamento al PTCP	PRC in adeguamento al PTRC
ARTICOLO 28 - Geodiversità e monumenti naturali				comma 3	comma 3	
TITOLO IV ENERGIA E AMBIENTE						
CAPO I ENERGIA						
ARTICOLO 29 - Riqualificazione energetica dei sistemi urbani			comma 2 lett b)			
ARTICOLO 30 - Localizzazione degli impianti di produzione di energia termoelettrica						
ARTICOLO 31 - Sviluppo delle fonti rinnovabili						
ARTICOLO 32 - Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo	comma 3					
ARTICOLO 33 - Salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti		comma 1	comma 1			
ARTICOLO 34 - Reti elettriche						
CAPO II AMBIENTE						
ARTICOLO 35 - Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti						
ARTICOLO 36 - Mitigazione ambientale		comma 1, 3	comma 1, 3			
CAPO III PROTEZIONE CIVILE						
ARTICOLO 37 - Aree di emergenza ed edifici strategici per la protezione civile						
TITOLO V MOBILITÀ						
ARTICOLO 38 - Sistemi di trasporto						
ARTICOLO 39 - Impianti di risalita e aree sciabili						



740f872e

NORME TECNICHE PTRC	PRESCRIZIONI	INDIRIZZI		DIRETTIVE		
		PTCP	PRC	PTCP	PRC in adeguamento al PTCP	PRC in adeguamento al PTRC
ARTICOLO 40 - Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni della Rete ferroviaria regionale	comma 3		comma 2			
ARTICOLO 41 - Portualità veneziana				comma 2		comma 2
ARTICOLO 42 - Cittadelle aeroportuali			comma 2			
ARTICOLO 43 - Connessioni della logistica						
ARTICOLO 44 - Mobilità lenta						
TITOLO VI SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO						
CAPO I SISTEMA PRODUTTIVO						
ARTICOLO 45 - Sistemi produttivi di livello regionale		comma 4	comma 4 lett c)	comma 2, 5 lett a) d)	comma 2, 5 lett d)	
ARTICOLO 46 - Eccellenze produttive						
ARTICOLO 47 - Criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali e degli insediamenti turistico ricettivi		comma 2		comma 1, 4 lett c)	comma 3	comma 4 lett a) b)
CAPO II COMMERCIO						
ARTICOLO 48 - Grandi strutture di vendita						
ARTICOLO 49 - Commercio nei centri storici e urbani			comma 1	comma 1	comma 1	
ARTICOLO 50 - Commercio nei comuni montani		comma 1	comma 1			
TITOLO VII SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO						
ARTICOLO 51 - Sistema delle politiche per il turismo						



740f872e

NORME TECNICHE PTRC	PRESCRIZIONI	INDIRIZZI		DIRETTIVE		
		PTCP	PRC	PTCP	PRC in adeguamento al PTCP	PRC in adeguamento al PTRC
ARTICOLO 52 - Turismo delle eccellenze culturali e religiose		comma 2	comma 2	comma 1*		comma 1*
ARTICOLO 53 - Turismo montano						comma 2*
ARTICOLO 54 - Turismo termale			comma 4			comma 3**
ARTICOLO 55 - Turismo marino, lagunare, lacuale e fluviale	comma 3		comma 1, 2			comma 5**
ARTICOLO 56 - Portualità turistica						
ARTICOLO 57 - Turismo naturalistico						
ARTICOLO 58 - Turismo emergente			comma 3	comma 2		comma 5*
TITOLO VIII MONTAGNA DEL VENETO						
ARTICOLO 59 - Sistema delle politiche di coordinamento			comma 5			
ARTICOLO 60 - Territori montani			comma 3			
ARTICOLO 61 - Terre di uso civico e proprietà collettive						
TITOLO IX CITTÀ MOTORE DEL FUTURO						
ARTICOLO 62 - Rete di Città		comma 6	comma 4, 6	comma 5 lett a) b) * c) *		
ARTICOLO 63 - Azioni sulla città			comma 1			
ARTICOLO 64 - Riordino del sistema insediativo e criteri di progettazione				comma 3	comma 3	
ARTICOLO 65 - Le Città Medie						
ARTICOLO 66 - Le Città costiere		comma 3 lett d)	comma 3 lett a) b) c) e) f) g)			
TITOLO X IL PAESAGGIO VENETO						
CAPO I CRESCITA SOCIALE E CULTURALE						



740f872e

NORME TECNICHE PTRC	PRESCRIZIONI	INDIRIZZI		DIRETTIVE		
		PTCP	PRC	PTCP	PRC in adeguamento al PTCP	PRC in adeguamento al PTRC
ARTICOLO 67 - Patrimonio storico e culturale						
ARTICOLO 68 - Subaree provinciali e comunali riferite ai beni storico-culturali		comma 1				
ARTICOLO 69 - Sistemi culturali territoriali	comma 3 lett b) ultimo periodo					comma 3 lett b) c)
ARTICOLO 70 - Parchi culturali e letterari						
CAPO II DOCUMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO VENETO						
ARTICOLO 71 - Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto						
ARTICOLO 72 - Ambiti di Paesaggio e Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA)						
ARTICOLO 73 - Siti Patrimonio mondiale dell'UNESCO					comma 3	
ARTICOLO 74 - Ville venete						comma 2**
ARTICOLO 75 - Le Ville del Palladio	comma 3	comma 4				comma 2**
ARTICOLO 76 - Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica						comma 2**
ARTICOLO 77 - Forti e manufatti difensivi						
ARTICOLO 78 - Archeologia industriale						
ARTICOLO 79 - Architetture del Novecento	comma 3 transitoria					comma 2**
TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI						
ARTICOLO 80 - Ricognizione degli Ambiti di tutela del PTRC 1992 - Norme transitorie	comma 2 transitoria					



740f872e

NORME TECNICHE PTRC	PRESCRIZIONI	INDIRIZZI		DIRETTIVE		
		PTCP	PRC	PTCP	PRC in adeguamento al PTRC	PRC in adeguamento al PTRC
ARTICOLO 81 - Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici						
ARTICOLO 82 - Efficacia e aggiornamento del PTRC						

LEGENDA

* facoltà di attuazione mediante variante ordinaria al PTCP o al PRC

** tema da sviluppare direttamente nel PI



740f872e